

GIUNTA PER IL REGOLAMENTO

S O M M A R I O

Seguito dell'esame della proposta di modificazione al Regolamento Doc. II n. 22, concernente la modifica della disciplina relativa ai contributi ai Gruppi parlamentari	3
ALLEGATO (<i>Testo approvato dalla Giunta per il Regolamento il 19 settembre 2012</i>)	12

Mercoledì 19 settembre 2012. — Presidenza del presidente Gianfranco FINI.

La seduta comincia alle 13.30.

Seguito dell'esame della proposta di modificazione al Regolamento Doc. II n. 22, concernente la modifica della disciplina relativa ai contributi ai Gruppi parlamentari.

Gianfranco FINI, *Presidente*, ricorda che, come stabilito nella precedente seduta, i colleghi Bressa e Leone hanno predisposto un nuovo testo del documento all'ordine del giorno, sulla base degli orientamenti emersi nel dibattito, il quale è stato inviato alla Presidenza venerdì scorso e da questa immediatamente trasmesso a tutti i membri della Giunta. Entro il termine stabilito è pervenuta una sola proposta emendativa, a firma dell'on. Favia, volta a trasferire all'Ufficio di Presidenza la competenza – assegnata nel testo al Collegio dei Questori (articolo 15-ter, comma 5) – ad autorizzare l'erogazione dei contributi a favore dei Gruppi. Fa quindi presente che nella giornata odierna sono pervenute due ulteriori proposte emendative dell'on. Favia, anch'esse trasmesse ai colleghi.

Ritiene si possa dunque procedere alla discussione, assumendo come testo base quello dei colleghi Bressa e Leone, che

invita ad illustrare. Preliminarmente, osserva tuttavia che nell'esame del testo non appare possibile sfuggire al tema, sollevato in Aula da alcuni autorevoli colleghi nella seduta di ieri (e che ha avuto larghissima eco sui mezzi d'informazione), del tipo di controllo cui sottoporre i Gruppi, dovendosi qui decidere in sostanza se mantenere l'impostazione del nuovo testo (che per la verità raccoglie un orientamento pressoché unanime dei colleghi nella precedente riunione) o se ripristinare il testo dei Questori (che prevede anche il controllo di una società di revisione).

Vi è comunque l'esigenza di pervenire oggi alla deliberazione conclusiva sulla proposta, che potrà così passare al vaglio dell'Aula fin dalla prossima settimana, ciò – oltre che per evidenti ragioni di opportunità politica – anche al fine di consentire che l'Assemblea la esamini prima della discussione sul bilancio interno.

Antonio LEONE, anche alla luce delle polemiche scoppiate in questi giorni sulla questione dei controlli sui rendiconti dei Gruppi, ritiene necessario fare una premessa metodologica. In particolare, ritiene doveroso precisare che il lavoro di parziale riscrittura del testo dei Questori cui è stato chiamato, congiuntamente al collegato Bressa, è stato improntato all'esigenza di trasfondere in alcune modifiche normative gli orientamenti rappresentati nella discussione in Giunta e sui quali tutti i

colleghi intervenuti nel dibattito del 12 settembre scorso (anche, in qualche caso, cambiando avviso rispetto alla precedente seduta del 31 luglio) hanno concordato. Tiene a sottolineare che si trattava di rappresentanti di quasi tutti i Gruppi.

Le esigenze manifestate – e registrate nel suddetto testo – richiama l'opportunità di una disciplina più aderente alla realtà istituzionale dei Gruppi, come configurata nel nostro ordinamento parlamentare. Uno di questi punti condivisi era proprio l'articolazione dei controlli sui rendiconti dei Gruppi, al fine di prevedere – in luogo del controllo da parte di società di revisione esterne – solo quello in capo al Collegio dei Questori, concentrando dunque l'attività di controllo all'interno della Camera; peraltro, al riguardo, precisa che i controlli interni erano già previsti nel testo presentato dai Questori. A muovere verso tale scelta vi era il riconoscimento della particolare configurazione dei Gruppi e delle funzioni che essi esercitano nei lavori parlamentari.

Si è trattato di un orientamento assolutamente univoco ed espresso dalla stragrande maggioranza dei Gruppi, come confermato dal fatto che nel termine di scadenza degli emendamenti al nuovo testo, fissato nella giornata di ieri, non risultava presentato nessun emendamento su questo punto.

Il lavoro svolto si pone dunque nel solco del documento dei Questori e della sua impostazione, senza ampliamenti normativi e senza modifiche che non fossero quelle emerse nel dibattito. Fa presente come sia ovvio che, se dovesse oggi emergere un diverso orientamento che – anche questo con il consenso unanime dei colleghi – intendesse ripristinare il controllo da parte di una società di revisione – come era nel testo originario – per parte sua non potrebbe che registrarlo e trarne le dovute conseguenze, considerando assai opportuno pervenire ad un testo condiviso e sul quale, dato anche l'evidente rilievo pubblico della questione, auspica che i Gruppi possano esprimere una posizione comune. In vista di questo obiettivo rappresenta l'esigenza di poter disporre di un

minimo lasso di tempo che consenta di potersi confrontare, in particolare, con il collega Bressa, sulla questione del controllo esterno su rendiconti dei Gruppi e sui termini di formulazione della relativa norma.

Gianclaudio BRESSA, convenendo con quanto affermato dal collega Leone circa il lavoro svolto, ribadisce come le nuove formulazioni normative predisposte di comune accordo non fossero altro che la logica conseguenza del dibattito svoltosi in seno alla Giunta sul tema in esame. Da qui è sorta, infatti, la scelta di introdurre nel testo regolamentare una qualificazione espressa dei Gruppi parlamentari quali « associazioni di deputati » e « soggetti necessari al funzionamento della Camera », qualificazione mutuata dal modello tedesco, con i necessari adattamenti – come peraltro ricordato dal Presidente della Camera nel suo intervento del 31 luglio – imposti dal diverso ordinamento costituzionale ed in particolare dal regime di autonomia costituzionale delle Assemblee parlamentari italiane: a quest'ultimo proposito desidera precisare come quest'ultimo concetto non si possa confondere o risolvere in quello dell'autodichia, come impropriamente alcuni organi di informazione hanno fatto in queste ore a commento del tema oggi in esame, con affermazioni più roboanti che corrispondenti a verità.

In conseguenza di questa opzione normativa si è quindi definito il regime dei controlli, rispetto al quale tuttavia si dichiara favorevole – mantenendo l'impostazione scelta con il collega Leone – ad aggiungere anche la previsione di un'ulteriore forma di controllo esterno da parte di una società di revisione. Ciò deve avvenire tuttavia nella consapevolezza che i controlli prefigurati nel nuovo testo da lui e dall'on. Leone elaborato, lungi dal costituire un'elusione delle esigenze di trasparenza e correttezza delle gestioni, intendevano invece garantire proprio il pieno soddisfacimento di quelle esigenze, dal momento che rimettevano le funzioni di controllo agli stessi soggetti preposti alla

stesura dei documenti contabili della Camera medesima e dei quali quindi non si può istituzionalmente dubitare. Considera, infatti, le garanzie offerte da questi organi maggiori di quelle che potrebbero offrire società di revisione private e che proprio per questo potrebbero essere alquanto compiacenti.

Ciò detto, ribadisce comunque di essere favorevole all'aggiunta di questa ulteriore forma di controllo.

Gianfranco FINI, *Presidente*, non può che confermare che il testo elaborato dai colleghi Bressa e Leone, a ciò appositamente incaricati dalla Presidenza, non fa altro che recepire un orientamento generale espresso dai componenti della Giunta. La successiva evoluzione della discussione non pone nel nulla il lavoro fatto dai colleghi, rispetto al quale — come ha chiaramente evidenziato l'on. Bressa nel suo intervento — si tratta quindi soltanto di valutare l'opportunità dell'introduzione di un controllo aggiuntivo ad opera di società di revisione, come era previsto nel testo presentato dai Questori e che egli stesso, condividendolo, aveva sottoposto alla Giunta. Invita dunque i membri della Giunta a pronunciarsi espressamente su questa questione, considerando, ovviamente, che, ove si registrasse un consenso unanime, il successivo *iter* della proposta ne risulterebbe indubbiamente più facilitato.

Fabio GAVA ringrazia non ritualmente i colleghi Bressa e Leone per il lavoro svolto, che merita senz'altro un vivo apprezzamento. Sulla bontà del testo elaborato dai colleghi, ispirato ad una logica istituzionale coerente, viene ad incidere la dimensione mediatica assunta specificamente in queste ore dal tema; pragmaticamente, considera, dunque, difficile, anche dopo aver ascoltato gli interventi svoltisi ieri in Assemblea sulla questione, mantenere *in toto* l'impostazione originaria senza innovarlo con la previsione di una forma di controllo da parte di una società di revisione.

Se, dunque, sulla previsione di questo controllo non paiono potervi essere dei

dubbi, richiama tuttavia l'attenzione dei colleghi sui termini nei quali esso debba essere previsto, ed in particolare se la scelta di avvalersi di una società di revisione debba essere prevista quale facoltà dei Gruppi ovvero se, invece, prevedere un obbligo generalizzato per tutti i Gruppi di avvalersi di una società selezionata dagli organi della Camera, con oneri che ritiene debbano essere posti a carico del bilancio di quest'ultima. Quest'ultima configurazione, a suo avviso, appare chiaramente preferibile perché garantirebbe omogeneità di giudizio e di trattamento nei confronti di tutti i Gruppi, compresi quelli di dimensioni più ridotte, nonché dello stesso Gruppo Misto, e consentirebbe di superare quelle iniziali riserve che aveva espresso sul testo originario della proposta doc. II, n. 22.

Gianfranco FINI, *Presidente*, precisa che, ove si accedesse alla soluzione prospettata dall'on. Gava, la società dovrebbe essere ovviamente selezionata attraverso una procedura ad evidenza pubblica.

Rocco BUTTIGLIONE, *Vicepresidente della Camera*, rileva come il testo elaborato dai colleghi Bressa e Leone risulti, a suo avviso, formulato in modo ineccepibile nel rispetto del principio dell'autonomia costituzionale delle Camere, che consiglierebbe di preservare in capo alla Camera medesima l'esercizio della funzione di controllo sui bilanci dei Gruppi. Ciò premesso, tuttavia, le recenti vicende di malversazione di denaro pubblico destinato alle forze politiche — due di rango nazionale ed una di livello regionale — impongono necessariamente di pervenire ad una soluzione che realizzi un bilanciamento tra il rispetto del suddetto principio dell'autonomia e le esigenze di maggiore trasparenza sulla gestione dei fondi di derivazione pubblica. Da questo punto di vista osserva come la compiutezza del testo predisposto consentirebbe, già nell'attuale formulazione, di prevedere l'intervento di una società di revisione esterna nel controllo dei rendiconti dei Gruppi,

laddove in particolare il comma 4 dell'articolo 15-ter prevede che il controllo sulla conformità dei rendiconti alle prescrizioni regolamentari sia esercitato dal Collegio dei Questori secondo forme e modalità stabilite dall'Ufficio di Presidenza. Quest'ultimo organo potrebbe, dunque, con le proprie deliberazioni, prevedere l'intervento di una società di revisione; ove si volesse esplicitare questa possibilità — soluzione che sembra farsi preferire — si tratterebbe quindi di inserire un periodo aggiuntivo al medesimo comma 4 dell'articolo 15-ter, che espliciti la competenza dell'Ufficio di Presidenza a disciplinare questa forma di controllo da parte di una società di revisione selezionata attraverso una procedura ad evidenza pubblica.

Gianfranco FINI, *Presidente*, pur riconoscendo l'assoluta fondatezza giuridica dell'interpretazione prospettata dal Vicepresidente Buttiglione, ritiene preferibile inserire una norma esplicita sulla questione.

David FAVIA osserva come fosse chiaro fin dall'avvio di questa fase della procedura che il testo presentato dai colleghi Bressa e Leone potesse essere soggetto ad emendamenti, emendamenti che del resto egli ha fatto pervenire alla Presidenza.

Passando al merito delle proposte di modifica del testo, osserva come il suggerimento avanzato dall'on. Gava riprenda proprio uno dei suoi emendamenti, differenziandosene soltanto laddove si prevede un'unica società, scelta dall'Ufficio di Presidenza, abilitata a certificare i rendiconti di tutti i Gruppi, mentre il suo emendamento propone che l'Ufficio di Presidenza selezioni un elenco di società all'interno del quale ciascun Gruppo sceglie quella di cui intende avvalersi. Richiama quindi l'attenzione anche sul primo degli emendamenti da lui presentati, volto a sostituire, nell'autorizzazione all'erogazione delle risorse di cui al comma 5 dell'articolo 15-ter, la competenza del Collegio dei Questori con quella dell'Ufficio di Presidenza, da preferire in ragione della maggiore rappresentatività che esso assicura.

Condivide, invece, in pieno la scelta dei colleghi di introdurre una norma di qualificazione espressa dello statuto giuridico dei Gruppi, norma che invece non era presente nel testo originario.

Quanto, infine, alle osservazioni del Vicepresidente Buttiglione, circa la possibilità di estrapolare già dal testo presentato dai colleghi la previsione del controllo da parte di una società di revisione, giudica assolutamente preferibile predisporre una specifica norma.

Gianfranco FINI, *Presidente*, precisa che anche l'on. Buttiglione si è espresso a favore di una norma esplicita, sia pure formulata nei termini precisati poc'anzi.

Giuseppe CALDERISI dichiara di riconoscersi pienamente negli interventi degli onorevoli Bressa e Leone e nella ricostruzione del processo genetico del testo da loro predisposto. Sottolinea, in particolare, la scelta di introdurre una norma sulla qualificazione giuridica dei Gruppi parlamentari, norma dalla quale è derivata a cascata la restante disciplina e sulla quale si era registrata una convergenza generalizzata dei Gruppi, come confermato dal fatto che, nei termini fissati dalla Presidenza, sulla principale questione oggi in discussione non sono state presentate proposte emendative. Non può dunque non lasciarlo perplesso il modo in cui la dimensione mediatica si è riverberata sul lavoro della Giunta per il Regolamento, alterandone i percorsi deliberativi; in seno alla Giunta si sarebbe potuto serenamente discutere delle diverse opzioni in campo, ove fossero stati presentati gli opportuni emendamenti finalizzati a tale scopo e senza delegittimare il lavoro già compiuto, che era volto — tiene a ribadirlo — ad assicurare maggiore trasparenza e a rinforzare i controlli sui bilanci dei Gruppi.

Ciò premesso, si dichiara disponibile a valutare l'introduzione nel nuovo testo di una forma di controllo da parte di una società di revisione esterna alla Camera, senza che questo significhi, tuttavia, un ritorno *tout court* al precedente testo dei Questori. Il coerente inserimento di questa

previsione nel nuovo testo esige, però, a suo avviso, un margine di tempo che consenta di valutare attentamente le diverse formulazioni possibili, per evitare di pregiudicare il delicato equilibrio che il nuovo testo ha inteso realizzare. Se da un lato, infatti, si riconoscono i Gruppi quali soggetti necessari al funzionamento delle Camere e si deve assicurare trasparenza in ordine alla correttezza e alla regolarità della gestione dei fondi ad essi attribuiti, d'altro canto occorre fare attenzione a non pregiudicare l'autonomia politica dei Gruppi, i quali – tiene a precisare – non possiedono una dimensione rappresentativa della Camera nel suo complesso, diversamente dagli organi della Camera, quali le Commissioni o la stessa Giunta per il Regolamento. Occorre quindi ponderare attentamente le diverse proposte qui avanzate e la formulazione normativa da preferire per preservare la coerenza complessiva dell'intero testo, tenendo anche a mente le soluzioni che in via legislativa si sono adottate per i bilanci dei partiti politici.

Conclusivamente ribadisce l'esigenza di poter disporre di un certo margine di tempo per effettuare questo tipo di riflessione e di confronto.

Raffaele VOLPI apprezza la coerenza del testo predisposto dai relatori, che hanno tradotto in norme le indicazioni emerse nel dibattito in Giunta. Il suo Gruppo, con particolare riferimento alla questione posta dall'on. Bressa nella precedente riunione, riteneva infatti insufficiente la proposta elaborata dai Questori: sottolinea invece l'adeguatezza del nuovo testo, apprezzando in particolare l'introduzione del nuovo comma premittivo all'articolo 14 che contiene la definizione del Gruppo, inteso come associazione di deputati. Tale qualificazione – a suo avviso – si presta peraltro ad ulteriori conseguenze sul piano dei controlli, conseguenze che potrebbero comprendere anche controlli da parte della Corte dei conti, diversamente da quanto riconosciuto per la Camera. Condivide l'impostazione del documento relativamente alle verifiche

interne, ma è favorevole anche alla previsione – necessariamente in aggiunta ai controlli interni – dell'intervento di certificazione da parte di una società di revisione, purché sia unica per tutti i Gruppi, assicurando così uniformità di giudizio.

Non crede però che vi siano margini per ulteriori riflessioni, richiamando la necessità di una decisione rapida. Ritiene poi necessaria – a fronte di una campagna di stampa disinformata e pretestuosa quale quella che si è accanita in questi due giorni sul testo predisposto dai colleghi Bressa e Leone, nonostante esso prefiguri una disciplina ben più innovativa e stringente di quella della proposta originaria dei Questori – una comunicazione della Camera più incisiva ed efficace, che sappia rendere la dovuta chiarezza sul contenuto delle iniziative assunte e che possa contribuire a rompere un'immagine stereotipata – e falsa – di un'Istituzione parlamentare e delle forze politiche che la compongono che si sottraggono alla verifica sui loro conti.

Armando DIONISI apprezza anch'egli la serietà del lavoro svolto dai colleghi Bressa e Leone, che hanno saputo individuare una disciplina più stringente di quella predisposta dai Questori. Sottolinea anche l'urgenza di una decisione della Giunta sul tema all'ordine del giorno e di una decisione condivisa: ciò a fronte dell'interesse che i *media* e l'opinione pubblica hanno mostrato per la questione ed anche alla luce di quanto sta accadendo nella regione Lazio. Sottolinea infine che la previsione di un controllo sui rendiconti dei Gruppi da parte di una società di revisione non può che avere luogo ad opera di una sola società, così da garantire l'omogeneità dei criteri seguiti.

Italo BOCCHINO rileva come l'andamento della discussione faccia emergere l'orientamento di introdurre il controllo sui rendiconti dei Gruppi da parte di una società di revisione, e ciò anche al fine di evitare possibili contestazioni circa l'efficacia dei soli controlli interni alla Camera,

giudicati potenzialmente insufficienti in quanto soggetti all'influenza politica. È necessario però che tale controllo sia operato da una unica società per tutti i Gruppi, per garantire l'omogeneità dei criteri seguiti e la qualità della certificazione. Quanto ai tempi necessari per maturare le modifiche al testo ed approvarle, crede più che sufficiente una sospensione di massimo cinquanta minuti: occorre evitare un rinvio superiore, che potrebbe alimentare ulteriori polemiche e trasformarsi in sé nella notizia del giorno.

Marina SERENI è d'accordo con quanto testè affermato dall'on. Bocchino sulla necessità di una decisione rapidissima della Giunta, che consenta di evitare che un testo come quello presentato dai colleghi Bressa e Leone – così innovativo e avanzato, persino rispetto alle novità introdotte di recente nell'ordinamento dalla legge sui contributi pubblici ai partiti – possa ingiustamente finire massacrato nel tritacarne mediatico di questi giorni. Infatti l'impianto del lavoro presentato dai colleghi è buono e condivisibile, richiedendosi soltanto un'integrazione relativa ai controlli, obbligatori e non solo facoltativi, da parte di una società di revisione, individuata dall'Ufficio di Presidenza, da approntare in tempi rapidissimi.

Antonio LEONE, se può condividere l'integrazione del testo con la previsione del controllo ad opera di società di revisione – anche se tale previsione si tradurrebbe inevitabilmente in un *vulnus* al sistema, poiché si tratterebbe di un controllo esterno sull'utilizzo di contributi a carico del bilancio della Camera e dunque di un controllo su rendiconti che sono strettamente collegati a quest'ultimo documento – ha dubbi sul fatto che tale controllo debba essere fatto da una sola società per tutti i Gruppi.

Gianfranco FINI, *Presidente*, appurato che dal dibattito è emersa, da un lato, l'unanimità della Giunta sulla validità del nuovo testo presentato dai colleghi Bressa e Leone integrato dalla introduzione del

controllo sui rendiconti dei Gruppi anche da parte di una società di revisione legale e, dall'altro, un orientamento largamente maggioritario sulla previsione che tale controllo debba essere affidato ad una sola società di revisione, incarica i relatori di riformulare conseguentemente il testo, inserendovi le ulteriori necessarie disposizioni. Considerata l'opportunità di pervenire rapidamente alla deliberazione conclusiva, avverte che la Giunta riprenderà i suoi lavori alle 15,30.

Giuseppe CALDERISI ritiene necessaria un'azione del Presidente della Camera a tutela dell'Istituzione, a fronte di una campagna mediatica che finisce per mettere in discussione la stessa correttezza dei bilanci interni della Camera.

David FAVIA ritiene che l'autonomia della Camera non appare in alcun modo pregiudicata dalla previsione di controlli esterni sui bilanci dei Gruppi, stante la qualificazione di questi come associazioni di deputati.

La seduta è sospesa alle 14,15, è ripresa alle 15.35.

Gianfranco FINI, *Presidente*, comunica che i relatori hanno presentato un ulteriore nuovo testo della proposta, integrato secondo le indicazioni emerse nel dibattito odierno. Tale testo comprende sia l'introduzione del controllo da parte di una unica società di revisione, selezionata dall'Ufficio di Presidenza con procedura ad evidenza pubblica, sia una riformulazione dell'emendamento Favia riferito all'articolo 15-ter, comma 5, che ne raccoglie lo spirito, adattandolo alla sistematica del testo. Chiede a questo punto se vi siano interventi o ulteriori proposte di modifica.

Antonio LEONE precisa che nel testo si prevede che la modifica all'articolo 14, avendo natura meramente ricognitiva, entri immediatamente in vigore, a differenza delle altre disposizioni del provvedimento per le quali – richiedendosi vari adempimenti ai fini della relativa attuazione – il

termine di entrata in vigore è fissato all'inizio della prossima legislatura.

Fabio GAVA chiede ai relatori se nel testo si precisa, come da lui precedentemente richiesto, che gli oneri da corrispondere alla società di revisione legale siano posti a carico del bilancio della Camera e non gravino invece sul bilancio dei singoli Gruppi.

Gianclaudio BRESSA ritiene che a tale esigenza risponda, seppur implicitamente, l'articolo 15-ter, comma 7, laddove dispone che «l'Ufficio di Presidenza disciplina i termini e le modalità per l'attuazione del presente articolo»: in tale sede sarà raccolta l'esigenza indicata dal collega Gava.

David FAVIA, a tale ultimo proposito, ritiene che il costo sostenuto dalla Camera per l'attività di certificazione da parte di una società esterna debba essere detratto dai contributi assegnati ai gruppi dall'Ufficio di Presidenza, poiché, diversamente, la modifica regolamentare all'esame finirebbe per determinare oneri ulteriori a carico del bilancio della Camera.

Giuseppe CALDERISI, richiamato quanto già rappresentato nella riunione odierna in merito all'autonomia che presiede all'attività dei gruppi parlamentari, propone che sia precisato, all'articolo 15, comma 3-bis, che i contributi ad essi assegnati siano destinati anche allo svolgimento della loro azione politica.

Gianclaudio BRESSA non ritiene necessaria una modifica all'articolo 15 nel senso indicato dal collega Calderisi, fermo restando che il riferimento all'azione politica dei Gruppi non potrà evidentemente che costituire un canone ermeneutico nell'applicazione della disposizione in oggetto.

Dopo che Gianfranco FINI, *Presidente*, ha fatto presente che la precisazione potrà essere effettuata anche nell'ambito degli statuti dei Gruppi, Giuseppe CALDERISI si riserva comunque di presentare una proposta di principio e criterio direttivo in tal

senso nel prosieguo dell'esame parlamentare della proposta di modifica al Regolamento.

David FAVIA propone di riformulare il testo nel senso di prevedere che anche le disposizioni contenute agli articoli 15 e 15-ter entrino immediatamente in vigore. In particolare, ritiene che sia inappropriato prevedere quale termine iniziale di efficacia la prossima legislatura: da tale previsione si potrebbe infatti dedurre un intento dilatorio del Parlamento rispetto all'attuazione della riforma.

Gianclaudio BRESSA precisa che la previsione di un termine iniziale di efficacia individuato nell'inizio della prossima legislatura risponde esclusivamente ad esigenze tecniche e certo non a logiche dilatorie: da un lato, infatti, non appare possibile, nel corso dell'anno finanziario, modificare le regole che presiedono alla redazione dei documenti contabili dei Gruppi; dall'altro, l'attuazione delle disposizioni in oggetto presuppone necessariamente l'approvazione sia, da parte dei Gruppi, dei propri statuti, sia l'adozione di plurime deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza propedeutiche all'applicazione della nuova disciplina.

Gianfranco FINI, *Presidente*, ricorda inoltre che l'articolo 15-ter, al comma 2, prevede espressamente, ai fini della selezione della società di revisione legale alla quale sarà conferito l'incarico di verifica dei rendiconti, l'espletamento di una procedura ad evidenza pubblica. A tale proposito, segnala che l'articolo 70 del codice dei contratti pubblici prevede termini minimi che devono necessariamente intercorrere sia tra la pubblicazione del bando di gara e la presentazione delle domande di partecipazione da parte dei concorrenti, sia tra la ricezione di queste ultime e la presentazione delle offerte. Ne deriva che la riforma richiede tempi tecnici di attuazione anche sotto questo profilo.

Peraltro, il testo predisposto dai relatori prevede comunque che l'Ufficio di Presidenza adotti sin da subito le delibe-

razioni necessarie a garantire l'applicazione delle nuove norme a decorrere dalla XVII Legislatura. Pur ritenendo che l'attuale formulazione possa fugare ogni dubbio in relazione ad un eventuale intento dilatorio, e comprendendo comunque le ragioni sottese alla proposta del collega Favia, ritiene che non vi siano motivi ostativi a riformulare tale norma precisando che l'Ufficio di Presidenza adotti le misure necessarie a garantire l'immediata applicazione delle disposizioni in oggetto sin dall'inizio della XVII Legislatura.

Dopo che David FAVIA si è dichiarato contrario anche a tale riformulazione, preannunciando che su questo punto non potrebbe votare a favore della proposta, Marina SERENI invita l'onorevole Favia a non strumentalizzare la questione, attribuendo alla scelta operata dai relatori una valenza politica dalla quale dissociarsi. Comunque, onde scongiurare il sospetto che si voglia rinviare l'attuazione della riforma alla prossima legislatura a soli scopi dilatori, si dichiara disponibile a prevedere che le nuove disposizioni entrino in vigore dal 1° gennaio 2013.

Armando DIONISI esprime la propria contrarietà sulla previsione di un termine fisso, dubitando anche che alla data del 1° gennaio 2013 la procedura di selezione del contraente possa essersi conclusa, con la conseguenza che l'Ufficio di Presidenza si troverebbe ad essere sostanzialmente messo in mora di fronte all'opinione pubblica. Condividendo la proposta del Presidente, suggerisce un'ulteriore riformulazione nel senso di precisare che le modifiche in oggetto trovino immediata attuazione e comunque non oltre l'inizio della prossima legislatura.

Fabio GAVA concorda sull'opportunità di stabilire che l'entrata in vigore non possa comunque andare oltre l'inizio della prossima legislatura.

Gianfranco FINI, *Presidente*, ipotizza una riformulazione che fissi l'entrata in vigore non appena adottate le delibera-

zioni necessarie a garantirne l'applicazione e comunque non oltre l'inizio della XVII legislatura.

Giuseppe CALDERISI si esprime a favore della soluzione individuata dai relatori e contro le diverse ipotesi di riformulazione avanzate poiché esse sottendono tutte la possibilità che le modifiche regolamentari entrino in vigore anche prima della prossima legislatura. Ciò richiederebbe una disciplina transitoria, soprattutto quanto alla specificazione per i Gruppi già costituiti dell'obbligo di approvazione dello statuto, in quanto esso costituisce il primo atto propedeutico all'applicazione della riforma. Inoltre un'entrata in vigore in questa legislatura non appare tecnicamente possibile, dato che alla fine della legislatura mancano pochi mesi e gli oneri posti in capo all'Ufficio di Presidenza dalla riforma sono piuttosto corposi. In termini più generali, non ritiene condivisibile che si introducano disposizioni inattuabili per soli fini demagogici, in presenza invece di validissime ragioni, facilmente argomentabili, a supporto della scelta fatta.

Antonio LEONE, nel condividere quanto rappresentato dal collega Calderisi, ritiene che la formulazione originaria del testo sia la più appropriata. Quanto all'ipotesi, prospettata nel corso del dibattito, di introdurre un termine fisso, da individuare nel 1° gennaio 2013, se pure per certi aspetti può sembrare una soluzione di compromesso, appare tuttavia non consigliabile in quanto dal suo mancato rispetto deriverebbe inevitabilmente l'immediata messa in mora della Camera da parte dell'opinione pubblica.

Raffaele VOLPI ritiene pleonastico inserire qualsiasi riferimento ad un termine iniziale di efficacia: posto che la normativa richiede tempi tecnici ai fini della relativa attuazione e tenuto conto che il testo prevede che l'Ufficio di Presidenza adotti sin d'ora le deliberazioni necessarie a garantirne l'applicazione, va da sé che la normativa entrerà in vigore non appena sarà data attuazione alle delibere dell'Uf-

ficio di Presidenza. In ogni caso non ritiene condivisibile prevedere che la riforma entri in vigore a data fissa.

Gianfranco FINI, *Presidente*, propone, tenuto conto delle opinioni emerse nel dibattito di prevedere che le disposizioni di cui all'articolo 15 e 15-*ter* entrino in vigore non appena adottate dall'Ufficio di Presidenza in carica alla data di approvazione delle stesse le deliberazioni necessarie a garantirne l'applicazione e comunque non oltre l'inizio della XVII legislatura.

Marina SERENI, Armando DIONISI e Raffaele VOLPI si dichiarano favorevoli alla proposta di riformulazione da ultimo avanzata dal Presidente.

Dopo che anche David FAVIA si è dichiarato favorevole a questa proposta, Gianfranco FINI, *Presidente*, richiamando la necessità di una deliberazione condivisa della Giunta, pone in votazione il testo della proposta di modificazione al Regolamento concernente la modifica della disciplina relativa ai contributi ai Gruppi parlamentari, come riformulato da ultimo nella odierna riunione della Giunta (*vedi allegato*), unitamente al mandato agli onorevoli Bressa e Leone a riferire all'Assemblea. Se approvato, esso, previo coordinamento formale da parte del Presidente, figurerà ovviamente come autonoma proposta della Giunta per il Regolamento, presentata ai sensi del comma 3 dell'articolo 16 del Regolamento.

La Giunta approva all'unanimità.

Gianfranco FINI, *Presidente*, precisa che, per quanto riguarda l'esame in Assemblea, come già preannunciato in Conferenza dei capigruppo, il documento licenziato dalla Giunta potrà essere iscritto all'ordine del giorno dell'Aula la prossima settimana, al fine di concluderne l'*iter* prima della discussione del bilancio interno (prevista per l'1 e il 2 ottobre). Ricorda fin d'ora che i tempi in Aula sono contingentati (naturalmente nel contingentamento si terrà conto della larghissima condivisione registratasi sul testo) e che l'eventuale richiesta di voto segreto sulle proposte di principi e criteri direttivi e/o sul testo nel suo complesso deve essere avanzata, a norma dell'articolo 16, comma 4-*bis*, del Regolamento, come costantemente applicato, prima dell'inizio della discussione generale. In Assemblea sono oggetto di votazione esclusivamente le proposte di principi e criteri direttivi e la proposta di modifica nel suo complesso, ma non sono oggetto di deliberazione le singole parti della medesima. Ricorda infine che a norma degli articoli 64, primo comma, della Costituzione e 16, comma 4, del Regolamento, il testo della Giunta è approvato a maggioranza assoluta dei componenti la Camera (tale maggioranza non occorre per le proposte di principi e i criteri direttivi). Come da prassi, la Giunta sarà nuovamente convocata se – nel termine che sarà stabilito – saranno presentate in Assemblea proposte di principi e criteri direttivi.

La seduta termina alle 16.25.

ALLEGATO

Proposta di modificazione al Regolamento concernente la modifica della disciplina relativa ai contributi ai Gruppi parlamentari.

(TESTO APPROVATO DALLA GIUNTA PER IL REGOLAMENTO IL 19 SETTEMBRE 2012)

ART. 14

Al comma 1 è premesso il seguente:

01. I Gruppi parlamentari sono associazioni di deputati la cui costituzione avviene secondo le disposizioni recate nel presente articolo. Ai Gruppi parlamentari, in quanto soggetti necessari al funzionamento della Camera, secondo quanto previsto dalla Costituzione e dal Regolamento, sono assicurate a carico del bilancio della Camera le risorse necessarie allo svolgimento della loro attività.

ART. 15

Dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

2-bis. Entro trenta giorni dalla propria costituzione, ciascun Gruppo approva uno statuto, che è trasmesso al Presidente della Camera entro i successivi cinque giorni. Lo statuto indica in ogni caso l'organo competente ad approvare il rendiconto di cui all'articolo 15-ter e l'organo responsabile per la gestione amministrativa e contabile del Gruppo.

2-ter. Lo statuto prevede le modalità secondo le quali l'organo responsabile per la gestione amministrativa e contabile destina le risorse per le finalità di cui al comma 3-bis. Lo statuto è pubblicato sul sito internet della Camera.

Il comma 3 è sostituito dai seguenti:

3. Per l'esplicazione delle loro funzioni ai Gruppi parlamentari è assicurata la

disponibilità di locali e attrezzature e sono assegnati contributi a carico del bilancio della Camera, tenendo presenti le esigenze di base comuni ad ogni Gruppo e la consistenza numerica dei Gruppi stessi, secondo modalità stabilite dall'Ufficio di Presidenza. Le dotazioni ed i contributi assegnati al Gruppo misto sono determinati avendo riguardo al numero e alla consistenza delle componenti politiche in esso costituite, in modo tale da poter essere ripartite fra le stesse in ragione delle esigenze di base comuni e della consistenza numerica di ciascuna componente.

3-bis. I contributi di cui al comma 3 sono destinati dai Gruppi esclusivamente agli scopi istituzionali riferiti all'attività parlamentare e alle funzioni di studio, editoria e comunicazione ad essa ricollegabili, nonché alle spese per il funzionamento degli organi e delle strutture dei Gruppi, ivi comprese quelle relative ai trattamenti economici.

Dopo l'articolo 15-bis è aggiunto il seguente:

ART. 15-ter.

1. Ciascun Gruppo approva un rendiconto di esercizio annuale, strutturato secondo un modello comune approvato dall'Ufficio di Presidenza. In ogni caso il rendiconto deve evidenziare espressamente, in apposite voci, le risorse trasfe-

rite al Gruppo dalla Camera, con indicazione del titolo del trasferimento.

2. Allo scopo di garantire la trasparenza e la correttezza nella gestione contabile e finanziaria, i Gruppi si avvalgono di una società di revisione legale, selezionata dall'Ufficio di Presidenza con procedura ad evidenza pubblica, che verifica nel corso dell'esercizio la regolare tenuta della contabilità e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili ed esprime un giudizio sul rendiconto di cui al comma 1.

3. Il rendiconto è trasmesso al Presidente della Camera, corredato da una dichiarazione del presidente del Gruppo che ne attesta l'avvenuta approvazione da parte dell'organo statutariamente competente e dalla relazione della società di revisione di cui al comma 2. I rendiconti sono pubblicati come allegato al conto consuntivo della Camera.

4. Il controllo della conformità del rendiconto presentato da ciascun Gruppo alle prescrizioni del presente Regolamento è effettuato a cura del Collegio dei Questori, secondo forme e modalità stabilite dall'Ufficio di Presidenza.

5. L'erogazione delle risorse finanziarie a carico del bilancio della Camera a favore dei Gruppi è autorizzata dal Collegio dei Questori, subordinatamente all'esito positivo del controllo di cui al comma 4.

5-bis. Il Collegio dei Questori riferisce all'Ufficio di Presidenza sulle risultanze dell'attività svolta ai sensi dei commi 4 e 5.

6. Ove il Gruppo non trasmetta il rendiconto entro il termine individuato ai sensi del comma 7, decade dal diritto

all'erogazione, per l'anno in corso, delle risorse di cui al comma 5. Ove il Collegio dei Questori riscontri che il rendiconto o la documentazione trasmessa a corredo dello stesso non sia conforme alle prescrizioni stabilite a norma del presente articolo, entro dieci giorni dal ricevimento del rendiconto invita il presidente del Gruppo a provvedere alla relativa regolarizzazione, fissandone il termine. Nel caso in cui il Gruppo non provveda alla regolarizzazione entro il termine fissato, esso decade dal diritto all'erogazione, per l'anno in corso, delle risorse di cui al comma 5. La decadenza di cui al presente comma è accertata con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza, su proposta del Collegio dei Questori.

7. L'Ufficio di Presidenza disciplina i termini e le modalità per l'attuazione del presente articolo, ivi compresa la disciplina da applicare in caso di scioglimento di un Gruppo. Apposite disposizioni sono dettate per il Gruppo misto.

Dopo l'articolo 153-ter è aggiunto il seguente:

ART. 153-*quater*.

1. Le modifiche all'articolo 15 e le disposizioni dell'articolo 15-*ter* entrano in vigore non appena adottate dall'Ufficio di Presidenza in carica alla data di approvazione delle stesse le deliberazioni necessarie a garantirne l'applicazione e comunque non oltre l'inizio della XVII legislatura.